FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI
DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 127

Istituito in Italia

Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1 – Aeroporto
"Leonardo da Vinci" – 00054 Fiumicino (RM)
(Sede Legale)

+39 06 84030300

info@prevaer.it
prevaerfondopensione@pec.prevaer.it

www.prevaer.it

Documento sulle rendite

(aggiornato al 31/10/2026)

L'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso al pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza ed abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Di fatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per genere. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita

Al momento del pensionamento, la prestazione può essere erogata in forma periodica scegliendo tra la tradizionale rendita vitalizia (punto 1) o una delle opzioni corrisposte direttamente dal Fondo (punti 2, 3, 4):

1. Rendita vitalizia: erogata tramite la compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo, viene corrisposta per l'intera vita del beneficiario. La conversione del capitale avviene applicando i coefficienti che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione, dell'età e del sesso al momento della richiesta;
2. Rendita a durata definita: erogata direttamente dal Fondo, viene corrisposta per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della speranza di vita attesa residua (rilevata dalle tavole di mortalità ISTAT e arrotondata per difetto)
3. Prelievi liberamente determinabili: corrisposti direttamente dal Fondo a valere sul montante mantenuto in gestione, consentono di scegliere l'importo e la tempistica dei prelievi, entro i limiti massimi annuali stabiliti dalla normativa in riferimento a una rendita teorica figurativa;
4. Erogazione frazionata: corrisposta direttamente dal Fondo, permette di ricevere il montante in rate periodiche per un numero di anni scelto liberamente dall'aderente, con il solo limite normativo di una durata minima non inferiore a cinque anni.

La Rendita deve essere richiesta dall'aderente con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito **www.prevaer.it** o tramite l'App del Fondo. La richiesta di rendita deve essere trasmessa al Fondo, unitamente alla documentazione prevista e completa per il caso specifico.

L'aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica secondo le seguenti combinazioni:

- interamente tramite una delle modalità periodiche sopra riportate;
- in parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e per la parte residua tramite una delle opzioni periodiche (rendita vitalizia; rendita durata definita; prelievi o erogazione frazionata)

IMPORTANTE: l'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it).

Per determinare l'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.
Qualora al momento del pensionamento, il periodo d'iscrizione sia inferiore a cinque anni, l'aderente non matura il diritto alla prestazione pensionistica, bensì alla sola liquidazione del montante accumulato a titolo di riscatto per la perdita dei requisiti di partecipazione.

Per quanto attiene le nuove opzioni corrisposte direttamente dal Fondo di cui ai punti 2, 3 e 4, sopra riportati, la COVIP ha emanato lo scorso 25 giugno 2026 delle specifiche istruzioni sul tema delle nuove prestazioni. In conformità alle citate Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche complementari potranno acquisire le richieste di accesso alle nuove prestazioni ma la liquidazione potrà avvenire solo dopo il completamento degli adeguamenti documentali ed operativi, previsti entro il 31 dicembre 2026. Dell'avvenuto completamento degli adeguamenti verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti tramite il sito web e gli altri canali informativi utilizzati dal Fondo. Tuttavia, per quanto attiene alle condizioni e ai costi delle suddette nuove tipologie di prestazioni si rinvia a quanto indicato nel documento "Integrazione al documento sulle rendite" che costituisce parte integrante del presente documento, nella Nota Informativa e nel Supplemento alla Nota Informativa.
Nel periodo transitorio gli aderenti di PrevAer che intendono richiedere maggiori informazioni o l'accesso alle nuove prestazioni pensionistiche possono scrivere a all'indirizzo e-mail info@prevaer.it specificando nell'oggetto NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE 2026.

Vengono di seguito riportate le principali condizioni della Rendita vitalizia.

Rendita vitalizia

Per l'erogazione della rendita vitalizia **PrevAer – Fondo Pensione** ha stipulato apposita Convenzione assicurativa, al termine della selezione prevista dalla normativa, con Unipol Assicurazioni S.p.A. in vigore sino al 31.12.2029.

Per l'erogazione della rendita vitalizia, la Convenzione stipulata da PrevAer – Fondo Pensione permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti **tipologie di rendita vitalizia**:

Rendita vitalizia	Descrizione della tipologia e finalità
Vitalizia immediata (OPZIONE A)	Rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita; è adatta a chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti.
Rendita vitalizia immediata certa per 5 anni (OPZIONE B) o 10 anni (OPZIONE C)	Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita, o, in caso di suo decesso, al soggetto beneficiario indicato fino al 5° o 10° anno dalla decorrenza. È adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo di tempo definito. Il beneficiario può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Reversibile (OPZIONE D)	Rendita vitalizia immediata reversibile rivalutabile a premio unico. Tale rendita viene pagata all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente al suo decesso al soggetto beneficiario indicato (reversionario) se superstite e finché in vita. E' adatta a chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il reversionario non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Rendita vitalizia immediata controassicurata (OPZIONE E)	Rendita vitalizia immediata controassicurata rivalutabile a premio unico. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il capitale sarà pari alla differenza (se positiva) fra il premio versato all'assicurazione per la posizione individuale e la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
Vitalizia LTC - Long Term Care (OPZIONE F)	Rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.

	Tale rendita può essere richiesta solo per aderenti con età assicurativa non superiore a 75 anni ed è condizionata alla preventiva valutazione da parte della compagnia assicuratrice che può rifiutare il rischio. È adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito sufficiente in caso di perdita di autosufficienza. Il valore della rendita in capo all'aderente raddoppia in caso sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Il raddoppio, tuttavia, termina al decesso dell'aderente, non è reversibile né pagabile in modo certo.

La rendita vitalizia verrà erogata in via posticipata con possibilità di scegliere fra differenti rateazioni: annuale, semestrale, trimestrale, bimestrale e mensile.

Decorrenza e durata della rendita vitalizia

La rendita avrà decorrenza dal momento del pagamento del premio unico alla compagnia assicuratrice e durata pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato o del reversionario superstite in caso di rendita reversibile. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata sarà pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato, con un minimo di 5 o 10 anni.

Rivalutazione della rendita vitalizia

Ogni anno la rendita viene rivalutata sulla base del rendimento finanziario ottenuto dalla gestione separata (FONDICOLL Unipol) e diminuito di una parte trattenuta dalla compagnia assicuratrice a titolo di commissione di gestione. La rivalutazione annuale della rendita rimane definitivamente acquisita sulla stessa. Ne consegue che la rendita rivalutata ogni anno costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, consolidando i risultati raggiunti annualmente. La convenzione con la compagnia assicuratrice prevede che venga corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'assicurato, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.

I Costi della rendita vitalizia

Costi Gravanti direttamente sul contraente	
Caricamento su ogni premio unico:	1,10%
Caricamento implicito per la componente del coefficiente di rendita relativa alla garanzia di raddoppio della rendita in caso di LTC	5,00%
Costi applicati mediate prelievo sulla gestione separata	
Commissione di gestione annua	0,90%
Costi di erogazione della rendita	Non sono previsti costi

Per ogni ulteriore informazione sulle rendite vitalizie si rimanda alla Documentazione contrattuale sull'erogazione delle rendite comprensiva della Convenzione n. 154000770 e dell'appendice di proroga n. 5048313, e ai relativi fascicoli informativi, disponibili sul sito internet del Fondo www.prevaer.it sezione "Documenti".

Avvertenza: *Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta di rendita al Fondo.*

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti Documenti:

- Lo Statuto di PrevAer – Fondo pensione;
- La Nota Informativa;
- Documento "Integrazione al documento sulle rendite"
- Supplemento alla Nota Informativa.
- Il Documento sul regime Fiscale.

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'area pubblica del sito www.prevaer.it

PrevAer Fondo Pensione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE
PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI
DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 127

Istituito in Italia

Via G. Schneider snc – Torre Uffici 1 – Aeroporto
"Leonardo da Vinci" – 00054 Fiumicino (RM)
(Sede Legale)

+39 06 84030300

info@prevaer.it
prevaerfondopensione@pec.prevaer.it

www.prevaer.it

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

(aggiornato al 31/10/2026)

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita	Prelievi Liberamente Determinabili	Erogazione Frazionata del Montante
Dal 1° luglio 2026	Dal 1° luglio 2026	Dal 31 ottobre 2026

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Fondo pensione PREVAER ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.
Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.
Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che il Fondo rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita. Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza

complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
c) rendita vitalizia;
d) rendita a durata definita;
e) prelievi liberamenti determinabili;
f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- ✓ maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- ✓ almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.
È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.2 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

2.3 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, coincidente con la presentazione della richiesta, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni o riscatti;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro come lavoratore dipendente del settore privato con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);

- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo pensione, senza intermediazione di una compagnia assicurativa. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo – Linea Garantita. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.6 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Statuto e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto (Vedi tabelle paragrafo 9 del presente documento).

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

A ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dal Fondo: trimestrale, semestrale e annuale.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale · rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote erogate (400)	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
…	…	…	…	…	…	…	…
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente. Formula applicata: rata dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

Rischio di longevità
L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, il capitale si esaurisce con l'erogazione dell'ultima rata e non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione.
Rischio di investimento
L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate. Per le garanzie previste dalla rendita vitalizia assicurata, si rinvia alle condizioni indicate nel Documento sulle rendite.
Rischio di concentrazione
Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento. Per tale tipologia il Fondo ha stabilito un importo minimo pari a € 5.000,00 e un intervallo minimo di dodici mesi tra una richiesta e la successiva.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio − Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.
Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.
L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.
L'intervallo minimo di € 5.000,00 per singolo prelievo e un intervallo minimo di dodici mesi tra una richiesta e la successiva.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

A ciascuna rata di rendita figurativa corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € vita attesa residua 20 anni rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) rendimento ipotetico 3,5% annuo.*

Anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo

Anno 4	7200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno. Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso. La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

Rischio di longevità
Se l'aderente preleva tutti gli importi via via disponibili, il montante si esaurisce al termine della vita attesa determinata dall'ISTAT. Se vive più a lungo, dopo l'ultimo prelievo non riceverà più alcuna erogazione da questa prestazione.

Rischio di investimento
Il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione
La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

⚠ *L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026, per effetto del rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026. Le richieste potranno essere presentate a partire da tale data.*

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:
- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nel Fondo.

Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

Vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: *montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni erogazione annuale rendimento variabile anno per anno.*

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Rate ancora da erogare	Importo incassato
Anno 1	200.000 €	8000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €
Anno 7	92.231 €	3200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.
Formula applicata: rata anno N = montante post-rendimento ÷ rate residue. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

Rischio di longevità
L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili

Rischio di investimento
Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione
Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia assicurata	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento[1]	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007[2]	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o, se prevista dal Fondo, differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*
*** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.*

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo;
- il Fondo darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel supplemento alla Nota informativa

Allo stato Il Fondo è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione.

8. Modalità di richiesta della prestazione

[1] Vedi condizioni della rendita vitalizia assicurata indicate nel Documento sulle rendite.
[2] Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, ridotti a 3 nei casi indicati al paragrafo 2).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa, del Documento sulle rendite e del Documento sul regime fiscale, aggiornati con riferimento alle nuove prestazioni.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, il Fondo applicherà il comparto di default – Linea Garantita).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dal Fondo.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste dal 01.01.2027 al 31.12.2028

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	31
55	30
56	29
57	28
58	27
59	26
60	25
61	24
62	23
63	23
64	22
65	21
66	20
67	19
68	18
69	17
70	17
71	16
72	15
73	14
74	14

75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1

75	13
76	12
77	11
78	11
79	10
80	9
81	9
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	3
96	2
97	2
98	2
99	2
100	2
101	1